

**COMUNE DI STRIANO**

(Città Metropolitana di Napoli)

Via Sarno, 1 - 80040 Striano

Tel. 081.8276202 – Fax 081.8276103 – P.I. 01254261215 - C.F. 01226000834

protocollo@pec.striano.gov.it www.striano.gov.it

N° PAP-00938-2020

Il presente atto viene affisso all'Albo Pretorio on-line dal 22/11/2020 al 07/12/2020

L'incaricato della pubblicazione

01226000834/2020/2793803

SETTORE ORGANI POLITICI**Ordinanza n. 80 del 22.11.2020****Protocollo n. 0016181/2020 - 22/11/2020**

OGGETTO: Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sul territorio della Comune di Striano. Ordinanza Sindacale ai sensi della Legge n.833 in materia di igiene e sanità pubblica ed art. 50 del D.lgs. n. 267.

IL SINDACO

VISTO l'art. 32 della Costituzione.

VISTO lo Statuto Comunale.

PRESO ATTO della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito in Legge 22 maggio 2020, n. 35.

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, convertito dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.

VISTO, in particolare, l'art.1 del citato decreto legge n. 33 del 2020, ai sensi del quale

“(omissis) E' vietato l'assemblamento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico(omissis). Il sindaco può disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro”.

VISTO il DPCM 11 giugno 2020.

VISTE le Ordinanze del Ministro della Salute del 30 giugno 2020 e del 9 luglio 2020.

VISTO il DPCM 14 luglio 2020.

VISTO il Decreto Legge 30 luglio 2020, n. 83, con il quale lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020 ed è stato disposto che, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legge n. 19 del 2020, e comunque per non oltre dieci giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legge, continua ad applicarsi il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 luglio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 luglio 2020, n.176.

VISTA l'Ordinanza del Ministro della Salute del 1 agosto 2020, pubblicata in G.U., Serie Generale, n. 193 del 03 agosto 2020.

VISTO il DPCM 7 agosto 2020, le cui disposizioni si applicano dalla data del 9 agosto 2020 in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020, come prorogato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 luglio 2020, e sono efficaci fino al 7 settembre 2020.

RICHIAMATE le Ordinanze Sindacali e le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale della Campania in precedenza emanate in materia di contenimento epidemiologico SARS Cov-2 COVID19

PRESO ATTO dei report giornalieri pervenuti allo scrivente in qualità di Autorità Sanitaria Locale dal Dipartimento di Prevenzione e sicurezza dell'ASL Na 3 Sud, che indicano un aumento dei cittadini residenti in isolamento domiciliare in regime di *“sorveglianza sanitaria attiva”*.

RICHIAMATA l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Campania n.69 del 31 agosto 2020, emanata in materia di contenimento epidemiologico SARS Cov-2 COVID19.

VISTO il DPCM 7 settembre 2020, recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare*

l'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella G.U. Serie Generale n.222 del 07 settembre 2020.

VISTO il decreto legge 7 ottobre 2020, n.125 recante "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID – 19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020".

VISTO il DPCM del 18 ottobre 2020 , recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»", pubblicato nella G.U. Serie Generale n.258 del 18 ottobre 2020.

VISTE le ordinanze del Presidente della Giunta Regionale della Campania dal n. 70 del 8 settembre 2020 al n.87 del 31 ottobre 2020, emanate in materia di contenimento epidemiologico SARS Cov-2 COVID19.

VISTO il DPCM del 3 novembre 2020 e i relativi allegati.

VISTA l'ordinanza del Ministro della Salute del 13 novembre 2020, con cui si individuano nuove regioni caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto.

CONSIDERATO l'allarmante evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale e, in particolare, comunale.

PRESO ATTO che sulla base dei dati comunicati a questo Ente dal competente Dipartimento di Prevenzione dell'Asl Na3 Sud, si continua a registrare un sensibile aumento del numero dei contagi sul territorio comunale.

RITENUTO CHE la riapertura delle scuole, sia pur circoscritta ad una parte della popolazione scolastica, potrebbe causare un ulteriore aumento del numero dei contagi, in proporzione al crescere delle occasioni di mobilità e socialità, derivanti da tale riapertura.

RAVVISATO che, al fine di arginare e contenere la diffusione del rischio di contagi sul territorio cittadino, occorre disporre, con efficacia immediata, ulteriori misure tese a contenere, contrastare e prevenire il rischio epidemiologico da SARS Cov-2 Covid-19.

VISTO l'art.50 d.lgs. 18 agosto 2000 n.267, (omissis) "In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale."

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all'art.117 recante "Interventi d'urgenza", dispone "(omissis)In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale".

VISTA la legge n.689/1981 ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 16 del decreto-legge n.33 del 2020;

RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrano le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di adozione di misure precauzionali a tutela della sanità pubblica, ai sensi delle norme tutte sopra richiamate.

RITENUTO pertanto di adottare ulteriori misure tese a contenere e contrastare la diffusione del contagio da Covid-19 nel territorio dell'Ente.

VISTI:

- la Legge 833/1978;
- l'art. 50 commi 4 e 5 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i,

in qualità di Autorità Sanitaria Locale

ORDINA

per tutto quanto in premessa, a tutela della salute pubblica, per il periodo intercorrente da martedì 24 novembre 2020 e fino a tutto il 6 dicembre 2020:

- la sospensione delle attività didattiche in presenza per le scuole di ogni ordine e grado sia pubbliche che private (*i.e.* scuole dell'infanzia, scuola primaria e secondaria, compresi gli asili nido di qualunque tipo, le ludoteche e i doposcuola di qualsiasi forma), fatta eccezione per lo svolgimento delle attività destinate agli alunni affetti da disturbi dello spettro autistico e/o diversamente abili, il cui svolgimento in presenza è consentito previa valutazione, da parte dell'Istituto scolastico, delle specifiche condizioni di contesto, così come previsto dall'ordinanza n. 90 del 15 novembre 2020 adottata dal Presidente della Giunta Regionale della Campania.

DISPONE

- **che** il presente provvedimento entri in vigore a far data da martedì 24 novembre 2020 e fino a tutto il 6 dicembre 2020;
- **che** la Polizia Locale e le F.F.O.O. provvedano ad intensificare i controlli in tal senso, attivando azioni di monitoraggio sul territorio comunale e il rispetto di tutti gli altri obblighi stabiliti da norme statali o regionali.
- **che** il presente provvedimento venga pubblicato all'Albo Pretorio *On-Line* e trasmesso:
 - a) Alla Prefettura, Ufficio Territoriale del Governo.
 - b) All'ASL Napoli 3 Sud.
 - c) Alla Regione Campania.
 - d) Al Comando Stazione CC Carabinieri di Striano.
 - e) Al Commissariato P.S. di San Giuseppe Vesuviano.
 - f) Ai Dirigenti Scolastici interessati (Istituto Comprensivo Antonio D'Avino)
 - g) al Responsabile Urbanistica-Ambiente e protezione Civile ed al Responsabile LLPP e Polizia Locale per quanto di rispettiva competenza.

AVVERTE

gli interessati che, avverso il presente provvedimento, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sez. di Napoli o, in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, al Presidente della Repubblica.

Striano, 22/11/2020



IL SINDACO
Antonio Del Giudice